



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 93 R.D.

OGGETTO: "Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe anno 2013"

L'anno **duemilatredici** ed addì **nove** del mese di **agosto** con inizio alle ore **11:30** in Domusnovas e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nelle persone di:

DEIDDA ANGELO	Sindaco	P
GARAU GIANPAOLO	Vice Sindaco	P
STERA ALESSIO	Assessore	P
CUCCU MARCO	Assessore	P
VENTURA MASSIMILIANO	Assessore	P
MOI MATTEO	Assessore	P
STERA ATTILIO	Assessore	P

risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORE FINANZE, BILANCIO, SPORT, IGIENE
AMBIENTALE CITTADINA, PROTEZIONE CIVILE

Premesso che:

l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2013, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 (art. 151 – D.Lgs 267/00);

l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale; con ciò si stabilisce pertanto che l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio;

ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, al Bilancio di previsione sono allegare anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, omissis

la legge 27 dicembre 2006, n° 296 (l/f 2007), con il comma 169, dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. dell'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

schema di bilancio preventivo;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

DELIBERA DI GIUNTA n.93 del 09-08-2013 COMUNE DI DOMUSNOVAS

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507 e successive modifiche, stabilisce la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

questo Comune ha adottato il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 16/11/1994;

Richiamata la deliberazione G.C. n° 32 in data 21/03/2012, avente ad oggetto: "Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe anno 2012"

Considerato che occorre dar luogo all'approvazione per il 2013, delle tariffe riguardo l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Valutato l'effetto che la seguente proposta produce in relazione al presunto gettito dell'imposta sulla pubblicità stimato in € 1.000,00 (euromille/00) e sul presunto gettito sul diritto sulle pubbliche affissioni stimato in €. 4.800,00 (euroquattromilaottocento/00) determinante detto intero gettito per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di generale utilità da prestare alla popolazione;

Visto:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità

il D. Lgs 267/00 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

PROPONE

di determinare per l'anno 2013, confermando quindi gli stessi prezzi dell'anno 2012, le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità, nonché al diritto sulle pubbliche affissioni, così come nel prospetto che si allega alla presente per riconoscerlo parte integrante;

di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

IL PROPONENTE:

L'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE

DELIBERA DI GIUNTA n.93 del 09-08-2013 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Massimiliano Ventura

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANFRANCO SORGIA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANFRANCO SORGIA

LA GIUNTA COMUNALE

Fatta propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe, corredata dai pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in merito alla regolarità tecnica e contabile,

Ritenuta la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di approvazione;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. Di recepire e approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione acclarata in premessa.
2. Dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Sig. ANGELO DEIDDA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 19-08-2013

DOMUSNOVAS, li 19-08-2013

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000 n.445, il sottoscritto attesta che la presente copia è conforme all'originale Domusnovas, li 19/8/2013

L'INCARICATO

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – ANNO 2013

1. PUBBLICITÀ ORDINARIA (Artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1. *Pubblicità ordinaria* effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro non previsto dalle successive tariffe, *per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):*

Durata: - - per anno solare	€ 11,37
- non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese	€ 1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. *Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata*, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., *per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):*

Durata: per anno solare	€ 22,73
non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 2,28

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base - dell'imposta è *maggiorata* del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la *maggiorazione* è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La Somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Artt. 13 e 7, c. 2,6 e 7)

2.1. *Pubblicità visiva* effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, *per ogni metro quadrato di superficie:*

Durata:- per anno solare	€ 11,37
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è *maggiorata* del 100%

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3.; sono dovute le *maggiorazioni* dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. *Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per il suo conto*: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. € 74,37

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 49,58

c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità le tariffe sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'Art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (Art. 14, c. 1,2,3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare € 33,06

non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese € 3,31

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per Conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita

4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (Art 14, c.4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno € 2,07

per durata superiore a 30 giorni si applica:
la tariffa per il giorno € 1,04

5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (Art. 15, c.1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazioni è pari a: € 11,37

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (Art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 49,58

7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (Art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili. *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: **€ 24,79**

8. PUBBLICITÀ VARIA (Art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,07

9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (Art 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 6,20

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'Art 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. (Pubblicità effettuata da movimenti politici, sindacali, culturali, sportivi e religiosi e per qualsiasi manifestazione organizzata con il patrocinio di Enti pubblici territoriali).

Pubblicità. effettuata dagli spettacoli viaggianti.

Le riduzioni non sono cumulabili.

11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA. (Art 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'Art. 17 del D.Lgs, 15 novembre 1993, n. 507.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (Art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui

nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

- 1.1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:
per i primi 10 giorni, € 1,04
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,31
- 1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;
- 1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;
- 1.6 l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale: dovuto;

2. AFFISSIONI D'URGENZA (Art 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,83 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (Art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.